

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1719

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORA e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1993

Nuove norme in materia di usi civici e alienazioni in sanatoria

ONOREVOLI SENATORI. - La materia degli usi civici ritorna periodicamente all'attenzione del Parlamento, per la necessità ormai universalmente sentita di adattare i principi di una vetusta tradizione alle odierne esigenze economico-sociali, restituendo un ruolo di utilità generale a patrimoni immobiliari ancora ingenti e, contemporaneamente, per la necessità di risolvere in tempi ragionevoli gli eterni contenziosi cui spesso hanno dato luogo.

Quel ruolo non può, oggi, essere soltanto economico, perchè è impossibile ritornare a quell'Italia quasi esclusivamente contadina che - ancora nel 1927, quando fu emanata la legge che regola la materia - aveva soprattutto bisogno di terre da coltivare; non può essere esclusivamente conservativo, perchè neppure il cosiddetto vincolo di uso civico, rafforzato dalla recente legislazione paesaggistica, è in grado di garantire la conservazione dell'ambiente e delle risorse, se non si articola sull'interesse economico delle popolazioni.

La sintesi tra queste due esigenze non è facile.

Dal punto di vista economico, l'articolato sottoposto all'attenzione del Parlamento distingue le terre ormai irreversibilmente pervenute nel possesso dei privati e insuscettibili, per varie ragioni, di una utilizzazione collettiva, da quelle rimaste nel possesso delle comunità proprietarie. Per le prime, si propone puramente e semplicemente la sdemanializzazione e la vendita a prezzo di favore, in forme rispettose della volontà delle collettività e dei loro enti esponenziali, ma anche della situazione di fatto e delle esigenze urbanistiche, cui indubbiamente i comuni dovranno far fronte una volta alienate le terre.

Pertanto, se la richiesta di alienazione in sanatoria è rimessa all'iniziativa dei privati

occupatori (articolo 8, comma 1), la decisione di darla o negarla dipenderà dagli enti di gestione, chiamati a valutarla con apposita delibera (articolo 8, comma 3); l'individuazione per ogni comune delle terre ammesse e di quelle escluse dalla sanatoria, nonché la determinazione delle misure di restauro urbanistico eventualmente necessarie sarà compito della provincia (articolo 8, comma 4); l'approvazione finale, con effetto traslativo, apparterrà come di regola all'Ente regione (articolo 8, comma 5).

Proprio perchè la sanatoria dovrà avere per oggetto soltanto le terre compromesse da precedenti interventi edilizi o comunque non riconducibili all'uso collettivo, essa dovrà prescindere da ogni particolare qualificazione del possesso; ciò consentirà di ridurre ai minimi termini l'istruttoria amministrativa, affidandola sostanzialmente all'iniziativa dell'interessato (articolo 8, comma 2).

Per la stessa ragione, quale che sia la durata del possesso privato o il titolo che lo sorregge, dalla sanatoria dovranno essere escluse tutte le terre ancora suscettibili - per se stesse, per le risorse che vi si trovano o per la loro particolare collocazione - di un uso pubblico o comune - per esempio i boschi, i pascoli, e le terre interessate dalla presenza di cave e miniere (articolo 7, comma 3). L'elencazione delle terre esenti, peraltro, non vuol essere definitiva; essa potrà utilmente essere integrata o ridotta dal Parlamento, a patto che sia salvo il principio fondamentale: al privato dovranno restare, dietro un corrispettivo calcolato forfettariamente (non elevato, ma neppure insignificante), solo quelle terre che non possano più formare oggetto di gestione collettiva.

La sanatoria così delineata, per quanto comporti il sacrificio di una parte delle

terre collettive, si giustifica perchè si risolve nell'interesse della comunità titolare, e solo indirettamente in quello del privato occupatore; essa consente infatti alla comunità di provvedere finalmente alla gestione economica ed ambientale delle terre rimaste nel suo legittimo e indiscusso possesso (articolo 2, comma 3). Dal punto di vista economico, è questa l'altra faccia della proposta di legge che si presenta ed è destinata a prender forza, quando le procedure della alienazione in sanatoria saranno completate.

Per meglio intenderla, consideriamo il patrimonio collettivo come un fascio di risorse suscettibili di produrre reddito, se adeguatamente attivate; ebbene, nessun serio tentativo di attivazione ne è stato fatto finora, se non - qualche volta - da parte di capitali privati, più o meno legittimati in tal senso, ma sempre interessati a massimizzare rendita e profitto, anche in danno della collettività proprietaria. Basti pensare in proposito alle attività escavative, che sono spesso allocate su terreni civici, e che, anche quanto siano formalmente in regola con la normativa di settore, difficilmente sono legittimate da una concessione demaniale previamente autorizzata dalla Regione ai sensi dell'articolo 39 del regio decreto n. 332 del 1928, di conseguenza, ben raramente esse sono impegnate a versare alle collettività proprietarie un qualche corrispettivo in cambio delle risorse prelevate.

Per superare tale *impasse* e ricondurre il reddito dei patrimoni collettivi alle collettività proprietarie delle terre, occorre attribuire loro il potere tipico dell'iniziativa economica; quello della programmazione.

Il primo e fondamentale strumento della programmazione economica sarà l'inventario di tutte le risorse possedute, comprese quelle a carattere naturale, secondo una regola contabile molto applicata in Francia e Inghilterra, che potrà essere ripresa e precisata dalla legislazione regionale (articolo 4, comma 1); non, quindi, una pura e semplice elencazione di dati catastali, funzionale soltanto ad improbabili transazioni immobiliari e indecifrabile al comune cittadino, ma un'elencazione di risorse patrimo-

niali, per sè sola sufficientemente indicativa delle possibilità di sfruttamento economico.

Effettuato l'inventario di tali risorse, gli Enti di gestione potranno provvedere direttamente alla loro attivazione, ovvero potranno affidarla in concessione onerosa ai privati (articolo 4, comma 2); in ogni caso, dovranno prima stabilire gli obiettivi di massima, che si ripropongono, fare previsioni sui costi e i benefici, precisare le modalità e i tempi dell'esecuzione, in una parola redigere un programma di utilizzo, da sottoporre all'approvazione regionale (articolo 4, commi 2, 3 e 4).

Nel quadro di tale programma potranno essere proposte, per zone limitate ed a particolari condizioni, destinazioni diverse da quelle agro-silvo-pastorali o limitate sdemanializzazioni (articolo 4, comma 5); ed è a questo livello che si situano i meccanismi destinati a tutelare l'altra esigenza, di cui dicevamo all'inizio, quella conservativa, che gli usi civici hanno sempre spontaneamente svolto in passato.

Alle Regioni, in particolare, non spetterà sui patrimoni civici alcun ruolo di amministrazione attiva, ma solo un ruolo di promozione (articolo 5, comma 2), di sostegno (articolo 5, comma 3) e di controllo (articolo 4, commi 4 e 5 citati). In tal modo, iniziative economiche compromissorie, se non saranno evitate in assoluto, saranno rese senza dubbio più difficili; in particolare, esse non potranno derivare da unilaterali decisioni regionali, prive di adeguati contrappesi politici e soggette a controlli interni necessariamente subalterni, non potranno derivare dalle reazioni incontrollabili delle popolazioni locali, disposte anche all'autolesionismo (gli incendi!) pur di non essere espropriate, in via amministrativa, delle proprie terre e del proprio tradizionale ruolo proprietario.

La soluzione proposta si raccomanda, dunque, perchè vuol restituire anche alle proprietà collettive vera dignità proprietaria, liberandole di quei lacci e laccioli che la pratica amministrativa contemporanea ha accumulato in tutt'altro contesto sulle proprietà fondiarie private; perchè, se perseguita con coerenza, potrà

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

restituire piena cittadinanza sociale ed economica a quelle fasce periferiche di popolazione, cui i beni civici appartengono di diritto e che saranno in futuro interessate, insieme, al loro sfruttamento e alla loro conservazione nell'interesse generale.

Dove è un diritto, là deve essere anche un giudice deputato a tutelarlo. Questo principio costituzionale (articolo 24 della Costituzione) vale a giustificare quella parte della normativa dedicata alla riorganizzazione ed al potenziamento dei commissariati agli usi civici, che tradizionalmente esercitano i poteri giurisdizionali in materia.

Non si può non riconoscere che, quale che sia stato l'impegno e la capacità professionale dei giudici destinati ai commissariati, essi hanno conseguito ben modesti risultati; basti pensare che, ancora oggi, spesso non è dato sapere quali siano le terre di demanio collettivo, quali le terre di privata proprietà. Di qui, la ricorrente tentazione di sopprimere questa giurisdizione, o di lasciarla morire d'inedia, che è lo stesso.

La nostra proposta va nella direzione opposta per una precisa ragione: perchè quella commissariale non è mai stata organizzata come una vera giurisdizione, perchè non è stata provvista di quegli strumenti collaterali necessari a generalizzarne le statuizioni, come la natura della materia esige. Se non ha funzionato, ciò è dovuto al fatto che non si è voluto farla funzionare; nè sembra lecito prender da ciò pretesto per sopprimerla.

La funzione che assegnamo al commissario agli usi civici è, in primo luogo, quella di garante della certezza dei demani. Nessuna pianificazione o programmazione economica è possibile ove tale certezza manchi e non basta una occasionale sanatoria per ripristinarla; anzi, se non si prenderanno insieme misure idonee a render le residue

terre collettive immediatamente riconoscibili, la sanatoria finirà per diventare l'occasione e il pretesto di nuove occupazioni. Ad evitare ciò, la decisione commissariale dovrà essere iscritta o annotata sul registro dei demani.

Ma la funzione del commissario è anche quella di garante del complesso equilibrio di poteri che si andrà articolando sulle terre collettive: da una parte, i poteri amministrativi, di vario genere, esercitati dalle Regioni, anche in via sostitutiva, in forza della normativa generale e di quella di settore, da loro stesse emanata; dall'altra parte, i poteri pianificatori di comuni e province e quelli di programmazione economica riconosciuti agli enti di gestione; da ultimo, la gestione patrimoniale ed economica delle terre e delle risorse collettive, esercitata direttamente dall'ente di gestione mediante propri incaricati o data di concessione ad imprese private. Ove, nel loro reciproco intreccio e nella loro interferenza, questi poteri finiscano per incidere sul contenuto del diritto collettivo, al commissario spetterà l'ultima parola.

Ciò può parere lesivo della legittima discrezionalità amministrativa; ma, in contrario, basterà osservare che, se la proprietà collettiva non vuol esser ridotta ad un semplice interesse legittimo, radicalmente condizionato da quella discrezionalità, essa deve essere suscettibile di tutela radicale, davanti ad un giudice dei diritti, che per la specialità della materia dovrà essere almeno specializzato - per l'appunto, il commissario agli usi civici.

La complessità e l'articolazione della materia non consentiva una sua diretta disciplina e non consiglia una aprioristica e dettagliata illustrazione; rinviamo, pertanto, per le linee fondamentali della soluzione proposta, all'articolo 3, che prevede in proposito una delega al Governo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NORME GENERALI****Art. 1.**

*(Principi, norme di indirizzo
e regime dei diritti e dei beni civili)*

1. Sono beni civici o demani collettivi i fondi dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti ad una Comunità di abitanti, i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive integrazioni o modificazioni, i fondi già soggetti all'esercizio di diritti civici, a qualsiasi titolo appartenenti a comuni, università agrarie o altri enti di gestione.

2. Sono diritti civici i diritti, diversi da quelli di proprietà, aventi ad oggetto particolari facoltà di utilizzo e godimento, tradizionalmente esercitate sui fondi di proprietà privata da una determinata collettività di abitanti.

3. I beni e i diritti civici sono inalienabili, indivisibili, non soggetti a usucapione e destinati in perpetuo, per iniziativa della comunità proprietaria e nel suo interesse, ad usi agro-silvo-pastorali e connessi; i diritti civici sono peraltro destinati alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

4. È consentita, secondo le regole ordinarie, l'espropriazione per pubblica utilità dei beni del demanio collettivo.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, le norme del presente capo costituiscono principi fondamentali in materia di accertamento, tutela e gestione dei diritti e dei beni civici, definiti ai commi 1 e 2 del presente articolo; restano ferme le attribuzioni spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome

di Trento e di Bolzano, a norma dei rispettivi statuti.

Art. 2.

*(Ripartizione delle competenze
- Principio di sussidiarietà)*

1. Sono di competenza delle Regioni le funzioni relative all'amministrazione dei beni e dei diritti civili, che non siano espressamente riservate allo Stato e agli enti di gestione, comunque denominati.

2. Appartiene alla competenza dello Stato l'accertamento e la tutela giurisdizionale dei beni e dei diritti civili, l'esecuzione forzata dei provvedimenti di reintegro delle terre ai legittimi proprietari, nonché ogni tipo di provvedimento cautelare inteso ad assicurare la tutela dei demani collettivi nelle more della decisione giudiziaria.

3. Appartiene alla competenza degli enti di gestione l'amministrazione patrimoniale, economica e ambientale dei propri patrimoni, nel rispetto degli obblighi di legge, dei diritti dei singoli associati e delle superiori direttive programmatiche.

Art. 3.

*(Giurisdizione demaniale
- Delega al Governo)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dei Commissariati agli usi civici, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riaffermazione della natura giurisdizionale dei Commissariati agli usi civici e loro inserimento a tutti gli effetti nell'organizzazione della magistratura ordinaria, quali uffici specializzati, competenti ad esercitare le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2;

b) assegnazione al Ministro di grazia e giustizia, ferme le competenze del Consiglio superiore della Magistratura, delle

attribuzioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei relativi servizi;

c) esclusione, in capo al Commissario-giudice, del potere di promuovere d'ufficio i giudizi di sua competenza e istituzione, presso ciascun Commissariato, all'ufficio del pubblico ministero;

d) revisione delle circoscrizioni degli Uffici commissariali, secondo criteri che, tenuto conto del contenzioso esistente e della consistenza dei demani, garantiscano la razionalità e l'economicità dell'assegnazione a detti uffici di almeno due magistrati in organico e con funzioni esclusive, dei quali uno con funzioni di pubblico ministero;

e) determinazione delle piante organiche dei magistrati, del personale di cancelleria e del personale ausiliario da assegnare a ciascun Ufficio commissariale;

f) previsione di criteri oggettivi e predeterminati per la sostituzione dei commissari in caso di astensione o ricusazione dei medesimi;

g) disciplina del procedimento di accertamento demaniale, sulla falsariga della disciplina dell'ordinario procedimento civile di accertamento davanti al pretore; previsione di ampi poteri nella determinazione e nell'ammissione delle prove; previsione dei poteri sostitutivi del pubblico ministero in caso di inerzia della parti; disciplina articolata dell'onere della prova; statuizione della pregiudizialità degli accertamenti demaniali rispetto a tutte le operazioni amministrative che ne dipendono; previsione di nullità insanabili soltanto nel caso di incertezza assoluta delle parti o dell'oggetto materiale del contendere e nel caso di mancato rispetto del contraddittorio;

h) disciplina del procedimento cautelare e del procedimento di esecuzione dei provvedimenti commissariali, previsione di estesi poteri di iniziativa in capo all'Ufficio del pubblico ministero, individuazione della forza pubblica competente a fornirvi assistenza e disciplina delle sue modalità di intervento;

i) istituzione presso le Conservatorie dei registri immobiliari di un registro dei

demani a base catastale, destinato a rendere piena prova verso tutti dei diritti e dei demani collettivi ivi iscritti sulla base di legittimi accertamenti;

l) disciplina delle iscrizioni, cancellazioni e prenotazioni sul Registro dei demani di ogni atto o provvedimento, giudiziario o amministrativo, destinato ad accertare o modificare la consistenza dei demani collettivi o la natura dei diritti civici; conferimento al Commissario agli usi civici del potere di ordinare con decreto ogni iscrizione o cancellazione e relativa disciplina; disciplina del diritto del pubblico all'accesso, alla visura, all'estrazione di copie o certificazioni.

Art. 4.

(Funzioni degli enti di gestione)

1. Gli enti di gestione dei beni e dei diritti collettivi provvedono alla redazione e al periodico aggiornamento dell'inventario del patrimonio di propria competenza, distinguendo i vari cespiti secondo la loro attuale destinazione, con particolare riferimento al patrimonio naturale e nel rispetto della normativa di contabilità ambientale approvata dalla Regione.

2. Nell'ambito delle previsioni di legge e nel rispetto della pianificazione territoriale e urbanistica in vigore o in salvaguardia, gli enti di gestione provvedono alla gestione delle proprie risorse, direttamente o mediante concessione; con apposito regolamento, essi disciplinano le facoltà di godimento delle terre da parte dei singoli residenti.

3. Nei limiti degli stanziamenti regionali messi a loro disposizione a tale scopo, gli enti di gestione dispongono la redazione di programmi di utilizzo dei propri patrimoni; i programmi devono indicare i propri termini di validità, gli obiettivi che si ripropongono, le spese e i rientri prevedibili, i soggetti da incaricare dell'esecuzione, i tempi di attuazione ed eventuali possibilità di revisione anticipata. Essi possono prevedere altresì destinazioni delle terre diverse da quelle agro-silvo-pastorali, purchè sia

garantito il rispetto della normativa di protezione ambientale e la possibilità del ripristino della precedente destinazione alla scadenza.

4. Il regolamento per l'esercizio dei diritti civici e i programmi di utilizzo sono soggetti all'approvazione regionale; sono nulli gli atti di esecuzione deliberati o stipulati prima di tale approvazione.

5. Gli enti di gestione possono chiedere di essere autorizzati alla sdemanializzazione e alla vendita di porzioni limitate del proprio patrimonio fondiario, quando ciò sia necessario per la realizzazione del programma di gestione e non sia possibile il ripristino della precedente destinazione alla scadenza. La richiesta deve essere rivolta alla Regione, corredata dei progetti da realizzazione e di congrua motivazione tecnica, anche in rapporto agli obiettivi del programma di utilizzo corrente; essa deve inoltre contenere l'individuazione delle terre da acquisire al patrimonio collettivo in luogo di quelle da sdemanializzare ed essere corredata dall'atto d'obbligo della ditta disposta alla cessione. Sono nulli gli atti di disposizione del patrimonio collettivo deliberati o stipulati prima dell'approvazione regionale.

Art. 5.

(Competenze regionali)

1. Nel rispetto delle competenze statali e di quelle degli enti di gestione, come sopra definite, le Regioni esercitano sui beni civici tutte le funzioni previste dalla ordinaria normativa territoriale, ambientale ed economica; esse inoltre, svolgono le funzioni amministrative previste dalle leggi regionali emanate ai sensi del presente articolo, di regola mediante delega a comuni, comunità montane e province.

2. Con apposita legge, le Regioni disciplinano la composizione degli enti di gestione, la loro durata in carica, le modalità di elezione, le regole di contabilità economica e finanziaria, i controlli sulla loro attività; il tutto, nel rispetto del diritto primario delle

comunità proprietarie delle terre e dei loro componenti.

3. Con apposita legge, le Regioni possono dettare agli enti di gestione norme per la contabilità ambientale dei propri patrimoni, favorire la costituzione di consorzi di amministrazione tra più enti o la costituzione di aziende speciali e consorzi forestali, per l'amministrazione separata delle terre in possesso di comuni o di frazioni, prevedere contributi per la redazione e l'esecuzione dei programmi di utilizzo, agevolare l'accesso al credito degli enti di gestione e dei soggetti incaricati di eseguire i programmi, imporre controlli sulla regolarità e la correttezza delle concessioni, regolare preventivamente e in via generale le autorizzazioni da rilasciare su richiesta degli enti di gestione, prevedere e disciplinare eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi.

4. Le Regioni curano che i piani regolatori e i piani territoriali rispettino l'attuale destinazione delle terre civiche; a tale scopo, entro tre anni dalla entrata in funzione del registro dei demani, sulla base delle sue risultanze, predispongono la redazione di mappe dettagliate dei demani collettivi, tenendole a disposizione degli uffici comunali e del pubblico.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

*(Liquidazione degli usi civici
su proprietà privata)*

1. I diritti civici su terreni di proprietà privata vanno liquidati con un compenso in natura pari alla metà delle terre gravate; tale compenso è ridotto a un terzo per i terreni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengano in tutto o in parte a persone residenti nel territorio del comune.

2. La liquidazione dei diritti civici può esser fatta in denaro, soltanto per i terreni di superficie inferiore a metri quadrati diecimila; in tal caso, l'indennità di liquidazione è pari al reddito dominicale dei terreni gravati, con riferimento alla qualità «pascolo», moltiplicato per sessanta. Il pagamento di tale indennità non comporta l'estinzione del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 82 lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. La liquidazione è atto dovuto per gli usi civici accertati con sentenza passata in giudicato, per gli usi civici attestati in via amministrativa da una perizia non opposta, per gli usi civici ancora in esercizio, dei quali l'ente di gestione abbia fatto apposita denuncia.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni membro delle comunità proprietarie o l'ente di gestione possono deliberare di denunciare al competente commissario agli usi civici i diritti civici che intendono rivendicare alla propria comunità; la denuncia ha valore di ricorso per l'apertura dell'accertamento in contenzioso e deve contenere, a pena di nullità, la descrizione dei diritti rivendicati e l'identificazione catastale delle terre gravate. Essa va notificata alle persone che si assumono tenute alla liquidazione in natura o mediante somma di denaro.

Art. 7.

*(Occupazioni abusive
- Alienazioni in sanatoria)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovino in possesso a qualsiasi titolo, di terre civiche, possono chiederne l'alienazione in sanatoria a proprio favore, dietro pagamento di un corrispettivo monetario.

2. Sono oggetto di alienazione in sanatoria soltanto le terre compromesse da prece-

denti interventi edilizi o comunque non riconducibili all'uso collettivo.

3. Sono in ogni caso escluse dall'alienazione in sanatoria le terre attualmente adibite a bosco o pascolo, quelle interessate da attività escavative o dalla presenza di particolari risorse minerarie, quelle che risultino intercluse o che interrompano in qualunque modo la continuità del comprensorio di demanio collettivo, quelle che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino inserite dal Piano regolatore generale o dal Piano di fabbricazione in zone a destinazione pubblica o di uso pubblico, nonchè infine quelle soggette a vincolo paesaggistico ai sensi delle lettere a), b), c), f), g), i) ed m) dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; per ragioni di carattere urbanistico o ambientale, possono esserne escluse inoltre tutte le terre di superficie superiore a un ettaro.

Art. 8.

(Procedura e compensi)

1. Nel termine di cui all'articolo 7 comma 1, colui che intenda ottenere l'alienazione in sanatoria delle terre di demanio collettivo in suo possesso deposita presso la segreteria dell'ente di gestione apposita domanda, sottoscritta dal richiedente e autenticata da notaio o dal segretario comunale.

2. Alla domanda di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:

a) autocertificazione circa il possesso delle terre, la sua origine e la sua durata, la volumetria eventualmente edificata e l'epoca dell'edificazione;

b) certificato di destinazione urbanistica del terreno;

c) estratto planimetrico, a base catastale, riportante i confini e la destinazione attuale del terreno insieme a quant'altro può servire ad identificarlo.

3. Con apposita delibera di consiglio, entro un mese dalla scadenza del termine

di cui all'articolo 7 comma 1, l'ente di gestione può chiedere alla Regione di essere autorizzato ad alienare, in tutto o in parte, le terre compromesse.

4. Le domande di alienazione, unitamente alla delibera dell'ente di gestione, alle osservazioni comunali a quelle di eventuali controinteressati, sono trasmesse alla provincia senza ritardo; nei tre mesi successivi, la provincia dispone per ogni comune la redazione di un Piano territoriale di risanamento, inteso ad individuare le terre escluse dalla sanatoria e le misure eventualmente necessarie per il restauro urbanistico.

5. Il piano di cui al comma 4 è trasmesso quanto prima alla Regione per l'approvazione definitiva; la delibera regionale di approvazione del piano territoriale di risanamento ha valore di approvazione definitiva delle alienazioni di terre civiche ivi contemplate e non espressamente escluse.

6. Il compenso di alienazione è stabilito dalla delibera regionale di approvazione in una somma calcolata in base al reddito dominicale dei terreni, qualità pascolo, come risulta dal Nuovo catasto terreni, moltiplicato per un coefficiente compreso tra 1 e 5 a seconda della attuale destinazione e del valore delle terre.

7. La delibera regionale di approvazione del Piano territoriale di risanamento produce effetti traslativi della proprietà delle terre civiche dal momento in cui sia entrato in funzione il registro dei demani e a condizione che le terre da alienare vi siano state iscritte; a tale scopo, dopo il pagamento del compenso all'ente di gestione, sulla base della relativa quietanza, il competente commissario agli usi civici dispone le necessarie iscrizioni.

Art. 9.

*(Quotizzazioni di terre agrarie
- Affrancazione del canone)*

1. L'affrancazione dal canone di pregresse quotizzazioni è fatta di comune accordo tra il comune e l'assegnatario o giudiziariamente dal commissario, secondo le regole del codice civile.

Art. 10.

(Abrogazione)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed ogni altra disposizione incompatibile con i principi della presente legge.